



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CAMPUS DEI LICEI "Massimiliano Ramadù"

Via Rimini, 1 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - C.F. 91004900592 – Codice IPAistsc_Itis00100r

☎ 06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it - LTIS00100R@pec.istruzione.it

Sito web: www.iisramadu.edu.it



CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.ro 46 nella seduta del 3 Luglio 2025

TITOLO I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

CAPO I

IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Articolo 1. Definizione di bullismo e di cyberbullismo

1. Per bullismo si intendono «l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni» (Legge 70/2024, art. 1, comma 1bis)

2. Per cyberbullismo si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo» (Legge 71/2017, art. 1, comma 2).

SEZIONE I

Il bullismo

Articolo 2. Elementi caratterizzanti gli atti di bullismo

1. Un atto aggressivo diventa bullismo quando la condotta posta in essere è intenzionale perché il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere, danneggiare o far del male ad un'altra persona; è reiterata nel tempo perché l'agito prevaricatorio del bullo non consiste in un singolo episodio, ma in una serie di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza; è caratterizzata da uno squilibrio di potere tra bullo e vittima: il bullo è quasi sempre più forte della media dei suoi coetanei, al contrario, la vittima è più debole dei suoi pari.

La vittima di bullismo si sente isolata e, in mancanza di sostegno, ha difficoltà a riferire gli episodi di bullismo di cui è vittima perché teme ritorsioni e/o vendette.

Il bullismo procura all'autostima della vittima un danno che si mantiene nel tempo e induce il soggetto a disinvestire nella scuola e a preferire un progressivo isolamento. Nei casi più gravi si possono avere anche conseguenze nel medio e lungo termine: tra queste l'abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica.

Articolo 3. Soggetti

Il bullismo è un fenomeno di gruppo che coinvolge diversi soggetti, ognuno dei quali presenta caratteristiche proprie:

1. l'autore può essere dominante o gregario.

Il bullo dominante prevale nel gruppo di coetanei; ha un forte bisogno di potere, dominio e autoaffermazione; è impulsivo e ha difficoltà a rispettare le regole; ha una scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra mai sensi di colpa per gli esiti delle prepotenze; di solito ha un rendimento scolastico nella media che con il tempo tende a peggiorare; usa in modo improprio e distorto le abilità acquisite nella pratica di sport individuali e di squadra; generalmente gode di popolarità nel gruppo che lo considera un modello di potere e di forza.

Il bullo gregario funge da seguace o sostenitore del bullo dominante; rinforza il comportamento del leader ridendo, incitando o semplicemente guardando senza intervenire; talvolta esegue gli ordini del bullo.

2. La vittima può essere passiva e sottomessa, oppure provocatrice.

La vittima passiva e sottomessa è un soggetto debole, tendenzialmente isolato, con difficoltà di inserimento nei gruppi sociali, incapace di difendersi; mostra spesso ansia e insicurezza e può avere uno scarso senso di autoefficacia a causa di difficoltà nel rendimento scolastico o nelle attività sportive; non parla con nessuno delle sofferenze e dei torti subiti e tende ad auto colpevolizzarsi.

La vittima provocatrice, invece, contrattacca le azioni aggressive dell'altro, anche se in maniera poco efficace; è un soggetto che subisce e compie prepotenze; assume comportamenti e atteggiamenti che possono causare tensione nei compagni in generale e, a volte, anche negli adulti, provocando delle reazioni negative a proprio danno.

3. Lo spettatore passivo e attivo.

Lo spettatore passivo è "protagonista" del fenomeno perché, per il semplice fatto di assistere agli atti di prepotenza, pur non prendendo parte attiva, svolge un ruolo importante nella legittimazione delle condotte del bullo, le favorisce e contribuisce, anche inconsapevolmente, al dilagare del fenomeno.

Lo spettatore attivo (e sostenitore della vittima), se presente, consola e difende la vittima, chiede aiuto ad un adulto o comunque cerca delle modalità per far cessare le prepotenze.

Articolo 4. Forme di bullismo

1. Le condotte aggressive del bullismo possono essere:

- dirette e fisiche: aggressioni fisiche, danneggiamento di oggetti personali, furto con fronteggiamento diretto della vittima, estorsione di denaro previa percosse o minacce;
- dirette e verbali: offese o commenti che riguardano aspetti personali della vittima o aspetti relativi alla sua famiglia, insulti, minacce, espressioni razziste;
- indirette o relazionali: esclusione della vittima dal gruppo dei coetanei, isolamento e la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima.

2. Particolari forme di bullismo sono quelle su base discriminatoria legate ad alcune caratteristiche della vittima come l'etnia, l'identità di genere e l'orientamento sessuale, la disabilità fisica o cognitiva, l'eccellenza intellettuale o fisica.

Art. 5. Condotte che configurano reato

1. Il bullismo di per sé non è reato, ma tutte le condotte aggressive di bullismo possono configurare i seguenti reati: percosse (art. 581 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), violenza

privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), molestia o disturbo a persone (art. 660 c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p., rif. sentenza della Corte di Cassazione penale n. 28623 del 2017), estorsione (art. 629 c. p.).

2. L'aggressività dell'atto di bullismo può configurare reato in quanto è considerata un'azione diretta a causare danno, fisico o psicologico, ad altri, sia esso fisico o psicologico.

Fermo restando la configurabilità di altri reati ravvisabili dall'autorità giudiziaria, costituisce reato di

- percosse: prendere a calci e pugni, pestare, schiaffeggiare, picchiare la vittima;
- lesione personale: causare un danno fisico temporaneo o permanente (compromettendone l'integrità fisica per sempre) alla vittima;
- diffamazione: offendere la reputazione della vittima, in forma scritta o orale, comunicando con più persone in assenza della vittima;
- violenza privata: costringere la vittima con violenza o minaccia, a fare o tollerare o omettere qualcosa;
- minaccia: intimidire la vittima con la prospettiva di un danno;
- danneggiamento: rendere oggetti ed effetti personali della vittima inservibili;
- molestia: dare fastidio alla vittima turbandone il benessere fisico e la tranquillità;
- atti persecutori: azioni ripetute che generano ansia e paura nella vittima;
- estorsione: costringere la vittima a dare o cedere qualcosa per ottenere un vantaggio.

SEZIONE II

Il cyberbullismo

Articolo 6. Elementi caratterizzanti gli atti di cyberbullismo

1. Il cyberbullismo è una forma di aggressione virtuale, messa in atto attraverso l'uso di internet e dei dispositivi digitali. Agli elementi propri del bullismo (intenzionalità, ripetizione e squilibrio di potere) si aggiunge il "potere online" del cyberbullo che possiede specifiche competenze digitali e contenuti (immagini, video, confidenze) utilizzati per danneggiare la vittima.

2. L'effetto delle tecnologie nella vita degli adolescenti definisce le caratteristiche del fenomeno del cyberbullismo:

- l'impatto: la diffusione di materiale attraverso internet è incontrollabile ed un contenuto offensivo e denigratorio per la vittima può diventare virale e distruggere la sua reputazione;
- la convinzione dell'anonimato: chi offende online spesso si nasconde dietro ad un nickname per non essere identificato, convinto di non essere rintracciato né dalla vittima, né dalla Polizia Postale;
- l'assenza di confini spaziali: gli attacchi del cyberbullo avvengono ovunque e la vittima non ha via di fuga perché può essere raggiunta anche a casa, quando fa sport o è con gli amici; la vittima non può proteggersi spegnendo il cellulare o il computer né cancellando i profili social;
- l'assenza di limiti temporali: gli attacchi del cyberbullo alla vittima possono avvenire ad ogni ora del giorno e della notte;
- l'indebolimento dell'empatia: il cyberbullo aggredisce avendo di fronte non la vittima ma il dispositivo digitale perciò né può vedere la sofferenza provocata né può provare empatia;
- il feedback non tangibile: il cyberbullo non vede in modo diretto la reazione della vittima e ciò riduce non solo l'empatia ma anche il riconoscimento del danno provocato, generando il cosiddetto disimpegno morale.

Articolo 7. Soggetti

Il cyberbullismo è un fenomeno di gruppo che coinvolge vari soggetti che non necessariamente si conoscono tra loro o hanno legami con il cyberbullo o con la vittima. Essi sono:

- il cyberbullo: compie atti di aggressione e prepotenza utilizzando dispositivi informatici; spesso è protetto da un profilo fake o anonimo;
- la vittima: subisce gli atti di aggressione; spesso è un soggetto vulnerabile o con difficoltà a difendersi;

- gli spettatori passivi: assistono passivamente agli atti di cyberbullismo;
- gli spettatori attivi e sostenitori del cyberbullo: infieriscono contro la vittima con commenti offensivi o condividendo contenuti;
- gli spettatori attivi e sostenitori della vittima: sostengono la vittima commentando contenuti in suo favore;
- i gruppi: seguaci del cyberbullo ed esecutori dei suoi ordini.

Articolo 8. Forme di cyberbullismo

Le manifestazioni di prevaricazione di cyberbullismo si distinguono in dirette, quando si utilizzano strumenti di messaggistica istantanea che hanno un effetto immediato sulla vittima, e indirette, quando il cyberbullo fa uso di spazi pubblici della rete (es. social network, blog, forum) per diffondere contenuti (video e foto) potenzialmente virali, dannosi e diffamatori per la vittima; quando il cyberbullo esclude la vittima da gruppi online o costituisce gruppi social per attaccare la vittima; quando il cyberbullo si appropria delle informazioni personali della vittima per accedere online e agire al posto della vittima.

Articolo 9. Condotte che configurano reato

1. Il cyberbullismo di per sé non è reato, ma tutte le condotte possono configurare i seguenti reati: stalking (art. 612-bis c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), trattamento illecito di dati (art. 167 del codice della privacy), sostituzione di persona o furto d'identità (art. 494 c.p.), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), estorsione (629 c.p.), istigazione al suicidio (art. 580, c.p.).

2. Fermo restando la configurabilità di altri reati ravvisabili dall'autorità giudiziaria, costituisce reato di:

- stalking: monitorare costantemente le attività online della vittima, telefonare e inviare messaggi insistenti o dare, attraverso strumenti informatici o telematici, attenzioni indesiderate alla vittima;
- diffamazione: scrivere post sui social media o commenti su blog o siti web o chat con l'obiettivo di offendere la reputazione della vittima;
- minaccia: intimidire la vittima con la prospettiva di pubblicare o condividere foto o video o commenti su piattaforme di social media o altri canali online;
- trattamento illecito di dati: pubblicare sul web foto senza il consenso della vittima, utilizzare dati personali della vittima per creare un falso profilo online;
- sostituzione di persona o furto d'identità: "spacciarsi per qualcun altro" rispondendo a messaggi, aprendo un profilo social o iscrivendosi a siti di comunità virtuali (siti di incontro) con l'identità di un altro;
- interferenze illecite nella vita privata: videoregistrare la vittima mentre è a casa, a scuola, in palestra, e pubblicare online i contenuti;
- accesso abusivo a sistema informatico: entrare, senza il consenso, in un account social / email / dispositivo elettronico della vittima con la sua password o mediante l'uso di password modificate;
- estorsione o ricatto online: chiedere somme di denaro o altri vantaggi alla vittima per non pubblicare materiale come foto o video, anche intimi ottenuto con l'inganno;
- istigazione al suicidio: sfidare al limite della vita gli altri e pubblicare sui social la sfida registrata per ottenere più visualizzazioni e like (cd. challenge).

L'alterazione di immagini, video o testi, in cui qualcuno viene sostituito o gli viene fatto dire qualcosa di falso per ridicolizzarlo, umiliarlo o danneggiarlo, di per sé non costituisce reato ma può configurare diversi reati, tra cui ingiuria, diffamazione, violenza privata e, a seconda dei casi, anche trattamento illecito di dati personali.

SEZIONE III

Responsabilità

Articolo 10. Responsabilità del bullo e del cyberbullo

1. Gli atti di bullismo e cyberbullismo comportano sul piano giuridico responsabilità.

Per il bullo di età superiore ai quattordici anni sussistono responsabilità penale e disciplinare, quest'ultima se le condotte sono poste in essere a scuola negli ambienti fisici (aule, laboratori, cortili della scuola...) o virtuali (chat del gruppo classe, chat di un social aperto da un gruppo di studenti della classe o dell'istituto, attraverso la creazione di falsi profili social aperti per ingannare una compagna o un compagno, attraverso la diffusione di videoregistrazioni di compagni o di docenti, ...).

2. La responsabilità civile è configurabile nel caso in cui il bullo abbia compiuto i 18 anni e consiste nel risarcimento del danno che la vittima ha subito.

3. In caso di cyberbullismo il minore autore, di età superiore ai 14 anni (insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale), può essere convocato dal Questore e ammonito, se non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia, qualora ritenuto responsabile delle condotte descritte nell'Articolo 9 che configurano reato. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Articolo 11. Responsabilità degli altri soggetti coinvolti negli atti di bullismo e cyberbullismo

Possono essere ritenuti responsabili anche i seguenti altri soggetti coinvolti negli atti di bullismo e cyberbullismo:

- l'esecutore (o bullo gregario) contribuisce attivamente alla messa in atto dei reati;
- gli spettatori passivi, pur non partecipando materialmente al fatto, sostengono il bullo manifestando approvazione (rif. sentenza n. 962/2021, Tribunale di Forlì);
- gli spettatori attivi rinforzano l'agito del cyberbullo.

Articolo 12. Responsabilità della Comunità educante

1. La famiglia e la Scuola hanno il compito di educare, la prima, e di istruire, la seconda, i giovani ed entrambe di vigilare sulle condotte che gli stessi pongono in essere.

2. I genitori di minori, che pongano in essere condotte di bullismo o cyberbullismo, non potranno essere chiamati a rispondere penalmente del danno cagionato alla vittima poiché la responsabilità penale è personale. I genitori potranno, invece, essere ritenuti civilmente responsabili per *culpa in vigilando* ed *in educando*.

3. I docenti sono tenuti a vigilare sulle azioni del minore che viene affidato all'Istituzione scolastica prevenendo ed impedendo condotte proprie dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo durante le attività svolte in contesto scolastico ed extrascolastico.

4. E' ravvisabile la *culpa in organizzando* se la Scuola non mette in atto azioni di prevenzione del bullismo e cyberbullismo, previste dalle normative vigenti e dalle Linee di orientamento stabilite dal Ministero.

TITOLO II

TUTELA DEI MINORI

CAPO I

TUTELA DEL MINORE VITTIMA DI CYBERBULLISMO

Articolo 13. Autotutela del minore ultraquattordicenne

Il minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro suo dato personale che altri hanno diffuso nella rete internet. Se entro le 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, compilando il modello di segnalazione presente nella sezione appendice del presente codice, che entro 48 ore rimuoverà i contenuti.

Articolo 14. Tutela del minore da parte del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale

Il genitore o il soggetto esercente la responsabilità del minore che è vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se entro le 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, compilando il modello di segnalazione presente nella sezione appendice del presente codice, che entro 48 ore rimuoverà i contenuti.

CAPO I

MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO

SEZIONE I

Misure di prevenzione e contrasto

Articolo 15. Misure di prevenzione

1. Le misure preventive prevedono azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute degli studenti e delle studentesse al fine di evitare l'insorgenza di patologie e disagi derivanti dal fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

2. Sono misure preventive: la prevenzione primaria o universale, che si rivolge a tutta la popolazione scolastica ed è volta a promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco e al senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola; la prevenzione secondaria o selettiva, che interessa la classe individuata "a rischio", per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno del bullismo o cyberbullismo; l'educazione digitale, che rientra nel curriculum di educazione civica ed è volta a promuovere l'acquisizione di competenze informatiche e digitali, insieme allo sviluppo del pensiero critico e all'acquisizione della consapevolezza dei rischi e delle opportunità offerte dalla rete.

Articolo 16. Misure di contrasto

1. Costituiscono misure di contrasto la rilevazione tempestiva di comportamenti a rischio; le segnalazioni e le denunce di comportamenti aggressivi; le azioni e gli interventi successivi agli atti di bullismo e cyberbullismo; la gestione dei conflitti tra pari.

2. Altra misura di contrasto è la prevenzione terziaria o indicata che prevede azioni rivolte a singoli studenti o studentesse o alla classe coinvolta in episodi "acuti" di bullismo o cyberbullismo.

SEZIONE II

Misure di prevenzione

Azioni formative ed educative per studentesse e studenti

Articolo 17. Azioni formative per studentesse e studenti

1. Misura di sistema di prevenzione primaria e universale, delle classi del biennio, è il coinvolgimento degli studenti ai quali è attribuito un ruolo di responsabilità come quello della sentinella web.

2. La sentinella web:

- è il riferimento per le studentesse e gli studenti della classe che sono a rischio o vittima di bullismo o cyberbullismo;

- intercetta situazioni a rischio bullismo e cyberbullismo in classe;
- funge da mediatore tra studenti e docenti o tra studenti e referente bullismo;
- è supportata da un tutor, uno studente della classe terza che ha già ricoperto il ruolo di sentinella web;
- contribuisce, insieme ai docenti del cdc, a monitorare il benessere relazionale della classe.

3. La sentinella web viene eletta dalla classe tra gli studenti che si sono motivatamente proposti per lo svolgimento del ruolo perché:

- gode della fiducia e della stima dei pari;
- è riconosciuta dai compagni per essere responsabile e affidabile;
- è capace di condurre le compagne e i compagni verso decisioni condivise per raggiungere il benessere individuale e di classe;
- ha propensione al problem solving;
- possiede una spiccata e naturale capacità comunicativa e capacità empatica.

Art. 18 Formazione sentinella web

1. La sentinella web è formata dal referente del bullismo e da altri esperti, come il mediatore scolastico.

I contenuti della formazione riguardano:

- la normativa relativa al bullismo e cyberbullismo;
- i regolamenti e i codici prodotti dalla scuola per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- i contenuti dell'epolicy;
- le sanzioni disciplinari previste dal regolamento d'istituto in caso di condotte di bullismo e cyberbullismo;
- il riconoscimento dei fattori di rischio bullismo e cyberbullismo;
- le modalità di segnalazione dei casi di bullismo e cyberbullismo;
- le figure di riferimento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- le strategie di gestione del conflitto tra studenti;
- le strategie inclusive nel gruppo classe degli studenti tendenti all'auto-isolamento o al superamento di situazioni poco inclusive.

2. La sentinella web, attraverso la *peer education*, forma i compagni sul tema del bullismo e cyberbullismo, sui pericoli ad essi connessi; sulla modalità di segnalazione di un caso di bullismo/cyberbullismo; informa i compagni sulle modalità di segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo e sulle figure di riferimento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

3. La sentinella web è supportata nella sua formazione e nello svolgimento del suo ruolo dal tutor.

Articolo 19. Progettazione educativa della scuola e misure di sistema

1. Progettazione educativa della Scuola e curriculum di educazione civica si integrano nella prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

La progettazione educativa promuove il rispetto e la cura per sé stessi e per gli altri; il rispetto e la cura della salute e del benessere psicofisico propri e degli altri; il rispetto e la cura dell'ambiente; il rispetto delle norme giuridiche e sociali. Parte degli obiettivi delle azioni, dei percorsi e degli interventi che prevede sono presenti nel curriculum di educazione civica.

2. La progettazione educativa impegna i docenti in orario curricolare ed extracurricolare che, per la specificità di alcuni percorsi, si avvalgono dell'intervento di professionisti: psicologo, pedagogo, mediatore scolastico, personal trainer e nutrizionista, medici del consultorio familiare, servizi sociali, esperti di legalità (avvocati, magistrati, giudici), Polizia Postale, Carabinieri, associazioni del terzo settore.

3. Costituiscono misure di sistema:

- percorsi educativi per l'instaurazione di corrette ed equilibrate relazioni umane e sociali all'interno del gruppo classe, soprattutto nelle classi del primo biennio, affidate a psicologi e mediatori scolastici;
- incontri con i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di segnali che destano preoccupazione perché premonitori di studente potenziale bullo o potenziale vittima;
- percorsi di formazione per i genitori con psicologi, pedagogisti e docenti esperti di specifiche tematiche riguardanti l'adolescenza e l'apprendimento;
- percorsi di formazione per i genitori, assicurati anche attraverso le iniziative che a livello locale le scuole di Cisterna di Latina organizzano in attuazione del Patto educativo di comunità sottoscritto nel 2023 con il Comune;
- attivazione di percorsi di mentoring per aiutare gli adolescenti a gestire e superare insicurezze, ansie, paure, disagi; a controllare rabbia, aggressività, avversione, invidia;
- attivazione dello sportello di ascolto;
- attivazioni di percorsi per la classe con il mediatore scolastico per la prevenzione o superamento delle situazioni conflittuali tra studenti;
- stipula di protocolli e convenzioni con servizi e associazioni del territorio;
- aggiornamento dell'epolicy, documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali e un uso delle tecnologie digitali positivo, critico e consapevole;
- proposta da parte del consiglio di classe, relativamente alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo, delle misure di prevenzione primaria più adeguate alla classe;
- presenza in tutte le classe di un organizer, munito di tasche numerate, per il deposito, durante la giornata scolastica, dello smartphone delle studentesse e degli studenti;
- partecipazione al monitoraggio online della piattaforma Elisa per valutare, su larga scala, la presenza e l'andamento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane.

SEZIONE III

Percorsi formativi per il personale della scuola

Articolo 20. Formazione del personale docente

La Scuola segue le indicazioni formative suggerite dalle linee di Orientamento del 2021 e dagli avvisi / note del MIM. In generale i docenti partecipano alla formazione e-learning della Piattaforma ELISA, a quella del Safer Internet Center - Generazioni Connesse, a formazioni dell'ambito territoriale, e delle Università.

Articolo 21. Formazione integrata del personale docente e ATA

1. La formazione integrata del personale dirigente, docente e ATA assicura completezza ed efficacia degli interventi.

2. In materia di bullismo la formazione integrata di docenti e collaboratori scolastici agevola la rilevazione tempestiva di condotte aggressive, intenzionali, persecutorie, esclusive ed è incentrata su contenuti psico-pedagogici, sulla gestione della comunicazione, sulle modalità di svolgimento dell'attenta vigilanza.

3. In materia di cyberbullismo, la formazione dei docenti e degli assistenti tecnici è finalizzata ad acquisire le competenze occorrenti per individuare tempestivamente l'uso distorto e improprio delle tecnologie nelle aule, nei laboratori e in tutti gli ambienti didattici della Scuola ed è incentrata sulla sicurezza in rete, sulla comunicazione in rete, sull'utilizzo di dati e informazioni per educare all'uso responsabile e consapevole degli stessi.

4. Per la formazione del personale la scuola si avvale dei percorsi presenti su piattaforma ELISA e Generazioni Connesse - Safer Internet Centre, sulla piattaforma SOFIA, sulla piattaforma Scuola futura; di

percorsi tenuti da esperti di pedagogia, di comunicazioni sociali, di sicurezza in rete, di tecnologie e di collaborazioni con Università.

SEZIONE IV

Percorsi formativi per genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale

Articolo 22. Formazione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

1. La formazione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, in continuità con gli istituti comprensivi del territorio, presuppone un'azione informativa e formativa.

2. L'azione informativa, rivolta ai genitori e ai tutori degli studenti, è curata dal dirigente scolastico e dai docenti del Consiglio di classe all'inizio dell'anno scolastico e finalizzata all'illustrazione del Codice interno e dei documenti elaborati dalla Scuola per la prevenzione ed il contrasto di bullismo e cyberbullismo.

3. L'azione formativa, strutturata in percorsi, è curata da:

- il referente del bullismo, per aiutare i genitori a rilevare segnali di disagio nel figlio/figlia bullo o vittima;
- l'animatore digitale, per consentire ai genitori di assolvere all'obbligo di orientare i figli al corretto uso delle tecnologie;
- gli esperti di settore (iscritti ad ordini professionali, esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, forze dell'ordine, rappresentanti e operatori delle istituzioni) per sensibilizzare genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale alle responsabilità educative (*culpa in educando*), di vigilanza (*culpa in vigilando*) e civili conseguenti alle condotte dei figli.

4. Per la formazione delle famiglie la scuola si avvale anche dei supporti e materiali presenti sulla piattaforma Elisa: <https://www.piattaformaelisa.it/> e suggerisce ai genitori la formazione sulla piattaforma Generazioni Connesse: <https://www.generazioniconnesse.it/site/>

CAPO II

MISURE DI CONTRASTO

Articolo 23. Misure di contrasto attuate all'interno della scuola

1. Le misure di contrasto attuate all'interno della Scuola sono:

- l'osservazione sistematica dei gruppi classi da parte dei Consigli di classe finalizzata ad individuare comportamenti a rischio e segnali di condotte aggressive, la promozione dell'autostima negli adolescenti;
- il coinvolgimento di studentesse e studenti nell'assunzione di ruoli attivi nel contrasto ai due fenomeni;
- la gestione del conflitto con il contributo di esperti e del Team Antibullismo;
- la gestione del caso acuto di bullismo o cyberbullismo da parte del Team Antibullismo con il supporto del Team dell'Emergenza;
- gli interventi del Dirigente e degli organi collegiali (Consiglio di classe e Consiglio di Istituto) a seguito di episodi di bullismo e cyberbullismo per l'applicazione di misure sanzionatorie e riparative;
- la verifica dell'efficacia degli interventi successivi a segnalazioni e rilevazioni con monitoraggio intermedio e finale;
- il tavolo permanente di monitoraggio per condividere e analizzare i dati interni alla scuola relativi ai due fenomeni.

CAPO III

GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Articolo 24. Gestione dei casi segnalati al Dirigente, al Referente bullismo e cyberbullismo e al Team Antibullismo

Le fasi della gestione del caso sono le seguenti: segnalazione, valutazione approfondita, convalida, gestione del caso.

1. Segnalazione.

Il docente, lo studente, la vittima, la sentinella web, i genitori, il collaboratore scolastico, l'assistente tecnico segnalano il caso di bullismo / cyberbullismo attraverso il modello di segnalazione predisposto dalla scuola e pubblicato nella repository del sito web della scuola.

2. Valutazione approfondita.

La valutazione approfondita è di competenza del Team Antibullismo che, ricevuta la segnalazione, entro 48 ore effettua la valutazione approfondita per determinare il livello di gravità del caso e per definire gli interventi.

3. Convalida.

Il Dirigente convalida la valutazione approfondita.

4. Gestione del caso.

Gli interventi predisposti possono prevedere:

- un approccio educativo per la classe, affidato al docente della classe formato sul tema, al referente bullismo e allo psicologo o al mediatore scolastico;
- un intervento individuale del Team Antibullismo con il bullo e la vittima;
- il coinvolgimento della famiglia;
- il monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

Se la condotta configura reato:

- il Dirigente denuncia il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
- il comportamento del bullo / cyberbullo viene sanzionato secondo il Regolamento d'istituto;
- il caso è gestito in modo integrato dal Team dell'Antibullismo e dal Team dell'Emergenza;
- il bullo / la vittima riceve un supporto intensivo e di rete a lungo termine.

Articolo 25. Figure e organi della Scuola coinvolti nella gestione dei casi e delle emergenze

Le Figure e organi della Scuola coinvolti nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo sono: il Dirigente scolastico, il referente bullismo e cyberbullismo, il coordinatore di classe, il consiglio di classe, il Team Antibullismo e il Team dell'Emergenza, gli psicologi della scuola.

TITOLO III

FIGURE E ORGANI INDIVIDUATI E COSTITUITI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

CAPO I

FIGURE, TEAM E TAVOLO PERMANENTE

Articolo 26. Referente bullismo e cyberbullismo

Il Referente bullismo e cyberbullismo è un docente che

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone al Collegio dei docenti la partecipazione a corsi di formazione inerenti al tema di bullismo e cyberbullismo;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;

- coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza;
- instaura alleanze con il Referente territoriale e regionale;
- coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

Articolo 27. Team Antibullismo

Il Team Antibullismo è un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente scolastico, da docenti referenti, dall’animatore digitale e da altro personale qualificato (docenti, psicologi della scuola, mediatore scolastico).

Il Team Antibullismo

- si occupa della prevenzione e gestione del bullismo e del cyberbullismo;
- coadiuva il Dirigente scolastico;
- interviene con il Dirigente e il referente per il bullismo/cyberbullismo, lo psicologo o il pedagista nelle situazioni di bullismo/cyberbullismo;
- comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.

Articolo 28. Team per la gestione delle Emergenze

1. Il Team per la gestione dell’Emergenza è un gruppo di lavoro integrato costituito dal Team Antibullismo e dai referenti dei servizi territoriali e delle forze dell’ordine con i quali la Scuola costituisce reti di scopo per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori nella gestione dei casi

2. E’ coinvolto nei casi acuti, che prevedono un supporto intensivo e di rete.

Articolo 29. Tavolo permanente di monitoraggio

1. Il Tavolo permanente di monitoraggio è un gruppo di lavoro integrato composto dal Dirigente, dai rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e dagli esperti.

2. Il Tavolo permanente di monitoraggio:

- monitora il fenomeno all’interno dell’Istituto sulla base delle segnalazioni;
- propone progetti, azioni e strategie per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- propone iniziative da mettere in atto per il miglioramento di procedure e segnala necessità formative e normative;
- individua misure, azioni educative e procedure da sostituire, modificare, integrare;
- agevola la collaborazione tra tutte le parti componenti la comunità scolastica.

Appendice.

1. Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali:
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>
2. [Modello di segnalazione degli episodi di bullismo e.docx](#)
3. [SEGNALAZIONE di evento o situazione di RISCHIO a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria .pdf](#)